

**CONVENZIONE PER LA DIFFUSIONE IN PUBBLICO DI FONOGRAMMI
IN DISCOTECHES- SALE DA BALLO E LOCALI SERALI**

tra

SCF - Consorzio Fonografici, con sede in 20145 Milano, Via Leone XIII, 14, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano n. 12925820156, in persona del suo presidente Saverio Lupica (nel seguito "SCF")

e

CONFESERCENTI – Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi, con sede in 00184 Roma, Via Nazionale, 60, codice fiscale 80186510584, in persona del Vice Direttore Generale, Mauro Bussoni (nel seguito "Confesercenti")

PREMESSO CHE

A) SCF è il consorzio di imprese maggiormente rappresentativo dei produttori fonografici operanti in Italia, istituito al fine di esercitare in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi ai Fonogrammi di titolarità di ogni casa discografica, persona fisica o giuridica, pubblica o privata che gli abbia conferito, o gli conferisca in futuro, apposito mandato. SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri Mandanti (come infra definiti);

B) Confesercenti è una delle principali associazioni di imprese appartenenti a diversi settori, tra le quali vi sono discoteche, sale da ballo e locali analoghi e locali serali;

C) ai sensi dell'art. 73 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e sue successive modificazioni (nel seguito "L.d.A."), chiunque utilizzi a scopo di lucro nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione Fonogrammi di titolarità dei produttori fonografici è tenuto a corrispondere loro un compenso;

D) con il presente atto SCF e Confesercenti intendono concludere una Convenzione quadro (nel seguito la "Convenzione") - al fine di definire termini e condizioni applicative dei compensi di cui alla lettera C) della Premessa relativi agli Intrattenimenti organizzati dagli Esercenti Associati nonché i criteri di corresponsione degli stessi attraverso uno specifico sistema tariffario.

Tutto ciò premesso e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene quanto segue:

ART 1 – DEFINIZIONI

Nella Convenzione le espressioni che seguono avranno il significato qui di seguito loro attribuito:

"Fonogramma" - indica qualunque fissazione di suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione incorporata in un'opera cinematografica, pubblicata dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posta in commercio in Italia.

"Fissazione" - indica l'incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione e/o comunicazione mediante apposito dispositivo.

"Locale" - indica qualsiasi locale che rientri nella definizione di Discoteca o nella definizione di Locale Serale di seguito riportate;

"Discoteca" - indica la discoteca, la sala da ballo ed ogni altro analogo locale di intrattenimento, sia al chiuso, sia all'aperto, in cui vengano utilizzati e comunicati al pubblico Fonogrammi a scopo di lucro, previa

acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle norme di legge a scopo di Intrattenimento danzante (artt. 68 e 80 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza T.U.L.P.S.).

"Locale serale" - indica un ambiente aperto al pubblico, ubicato in Italia, nel quale un pubblico esercizio svolga attività di somministrazione di alimenti e bevande – quali, a titolo meramente esemplificativo, bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, mense ecc. – e organizzi all'interno e/o all'esterno dei propri locali, attività di Intrattenimento.

"Intrattenimento" - indica ciascuna giornata di apertura del Locale durante la quale vengano utilizzati e comunicati al pubblico a scopo di lucro Fonogrammi facenti parte del Repertorio con intrattenimento danzante ovvero attraverso specifiche iniziative di animazione ed intrattenimento degli avventori mediante diffusione di Fonogrammi organizzati in palinsesti preordinati, solitamente ma non esclusivamente con l'ausilio delle prestazioni professionali di disc jockey e/o di personale all'uopo incaricato.

"Mandanti" - indica i soggetti, ivi inclusi i consorziati di SCF, titolari, in via originaria o derivativa, dei diritti di utilizzazione di cui alla lettera C) della Premessa relativi ai Fonogrammi, che abbiano conferito o conferiscano in futuro a SCF, direttamente o per il tramite di altre associazioni di categoria, mandato per la gestione e l'esercizio dei medesimi diritti. La definizione indica in particolare tutti i produttori fonografici indicati nell'elenco dei mandanti e dei consorziati di SCF pubblicato e periodicamente aggiornato sul sito web di SCF: www.scfitalia.it.

"Repertorio" - indica tutti i Fonogrammi i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza dei Mandanti e siano gestiti da SCF.

"Esercenti Associati" - indica i soggetti, aderenti a Confesercenti, che gestiscono le attività di intrattenimento svolte nei Locali.

"Evento" - indica l'insieme degli intrattenimenti danzanti con o senza fonogrammi che hanno svolgimento in ciascuna giornata di apertura della Discoteca.

ART. 2 - OGGETTO

2.1 Con il pagamento del Compenso indicato al successivo art. 3.1, gli Esercenti Associati, in quanto soggetti responsabili dell'utilizzazione all'interno dei propri Locali dei Fonogrammi, adempiono integralmente gli obblighi imposti dall'art. 73 L.d.A.

2.2 I Compensi indicati agli artt. 3 e 4 della Convenzione sono stabiliti in misura forfetaria e comprendono, con effetto liberatorio per gli Esercenti Associati fin dal pagamento, anche il Compenso che spetterebbe sempre ex art. 73 L.d.A. a soggetti diversi da SCF o dai suoi Mandanti per l'utilizzo di fonogrammi che non fanno parte del Repertorio.

2.3 Ogni altro diritto di utilizzazione dei Fonogrammi facenti parte del Repertorio, diverso da quelli sopra indicati, è espressamente escluso dalla licenza concessa con la presente Convenzione. In particolare, è escluso dalla Convenzione il diritto di riprodurre i Fonogrammi ai sensi dell'art. 72, lett. a), L.d.A.

2.4 Sono esclusi dall'applicazione della Convenzione gli esercenti di Locali che, pur essendo destinati all'intrattenimento a scopo di lucro, anche danzante, non facciano uso di dischi, di apparecchi analoghi e comunque di musica registrata, ma si avvalgano per l'Intrattenimento esclusivamente di orchestre, cantanti e/o di altri numeri di arte varia dal vivo. Resta fermo l'obbligo di corrispondere il compenso per musica d'ambiente, ove dovuto. Sono inoltre esclusi dalla Convenzione i diritti al compenso per la comunicazione dei Fonogrammi facenti parte del Repertorio in occasione di intrattenimenti finalizzati alla promozione di aziende, imprese commerciali o comunque organizzati nell'ambito di specifiche manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale (festival, sfilate di moda ecc.), che sono oggetto di separata specifica disciplina. In tale ultimo caso è esclusa ogni responsabilità dell'Esercente relativamente ai compensi dovuti dai terzi.

ART. 3 – COMPENSO COMUNICAZIONE FONOGRAMMI

3.1 Compenso per Intrattenimenti in Discoteche

A) Per ciascun Intrattenimento organizzato in Discoteche e locali analoghi, gli Esercenti hanno l'obbligo di corrispondere a SCF, nei termini e secondo le modalità di cui al successivo art. 5, il Compenso Unitario di cui



alla lettera A) della Tabella Tariffaria allegata (all. n. 1 - di seguito "Tabella Tariffaria"), che è parte integrante della presente Convenzione.

La lettera A) dell'allegata Tabella Tariffaria declina i Compensi Unitari in funzione di classi di capienza e del numero di Intrattenimenti nell'anno solare.

B) Il valore della capienza della Discoteca viene determinato sulla base della capienza massima così come stabilita ai fini del rilascio della licenza di cui agli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. e 141 Regolamento di Esecuzione ed in essa specificamente indicata. SCF e Confesercenti si danno reciprocamente atto del fatto che i Compensi Unitari di cui alla Tabella Tariffaria sono stati determinati forfaitariamente tenendo conto delle dinamiche del mercato di riferimento e dell'eventuale concomitanza, nel corso dello stesso Evento, di intrattenimenti con Fonogrammi e con musica dal vivo.

Il Compenso è inclusivo delle utilizzazioni di musica d'ambiente eventualmente effettuate nell'ambito dell'Evento.

C) Nel caso di Discoteche con capienza complessiva superiore a 400 persone, che siano suddivise in più ambienti, non dotati di autonoma capienza, qualora l'utilizzo dei Fonogrammi avvenga in concomitanza all'utilizzo di musica dal vivo in uno o più dei suddetti ambienti, il compenso viene determinato prendendo a riferimento la fascia di capienza di cui alla Tabella Tariffaria immediatamente inferiore a quella corrispondente alla capienza complessiva.

3.2 Compenso per Intrattenimenti in Locali Serali

Per ciascun Intrattenimento organizzato da Locali Serali, gli Esercenti hanno l'obbligo di corrispondere a SCF, nei termini e secondo le modalità di cui al successivo art. 5, il Compenso Unitario di cui alla lettera B) della Tabella Tariffaria allegata (all. n. 1 - di seguito "Tabella Tariffaria"), che è parte integrante della presente Convenzione.

La lettera B) dell'allegata Tabella Tariffaria declina i Compensi Unitari in funzione di classi di superficie di somministrazione del locale e di quella eventualmente acquisita in concessione o su autorizzazione per occupazione di suolo pubblico, limitatamente ai periodi di effettivo utilizzo delle aree.

I compensi di cui alla Tabella Tariffaria sono moltiplicati per tre volte in caso di intrattenimenti organizzati in occasione di particolari festività, quali: 31 dicembre/Capodanno, Carnevale, Ferragosto, specifiche ricorrenze locali.

Indipendentemente da quanto pattuito nella presente Convenzione con riferimento agli Intrattenimenti, resta fermo l'obbligo di corrispondere il compenso per l'uso di Fonogrammi quale musica d'ambiente, ove dovuto.

3.3 Criteri di computo dei compensi


Al fine della applicazione delle tariffe ridotte previste dalla Tabella Tariffaria in relazione al numero di Intrattenimenti organizzati nell'anno solare non si tiene conto di eventuali mutamenti di gestione e/o di titolarità intervenuti nel corso dell'anno.

3.4 Diritto di copia

Gli Esercenti provvederanno ad acquisire presso i Disc-Jockey e/o il personale da essi incaricato per gli Intrattenimenti apposita dichiarazione, della cui veridicità l'Esercente non risponde, in ordine all'avvenuto assolvimento da parte di questi ultimi degli obblighi di legge in tema di riproduzione di Fonogrammi (art. 72 L.D.A.).

3.5 Aggiornamento dei Compensi

I compensi di cui agli artt. 3 e 4 della Convenzione verranno aggiornati di anno in anno, a partire dall'anno 2011 e previa verifica tra le parti, tenuto conto della variazione registrata dall'indice ISTAT "dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati", riferito al mese di settembre dell'anno precedente.



3.6 IVA

I Compensi di cui alla Tabella Tariffaria allegata sono pubblicati con e senza IVA e sono al netto di qualunque altra imposta, tassa o contributo anche di futura istituzione.

ART. 4 – SCONTO ASSOCIATIVO

In ragione della collaborazione prestata da Confesercenti per la corretta applicazione della Convenzione e per effetto dell'ampia rappresentatività della categoria garantita dalla Confederazione, SCF riconosce agli Esercenti Associati lo Sconto Associativo del 30% (trenta per cento) da applicarsi sui Compensi Unitari di cui all'allegata Tabella Tariffaria, limitatamente al periodo di effettiva iscrizione a Confesercenti dell'Esercente Associato.

ART. 5 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER INTRATTENIMENTI ORGANIZZATI A FAR DATA DAL 1° GENNAIO 2010

5.1 Per effetto degli accordi stipulati tra SCF e SIAE, con i quali a quest'ultima è stata affidata, quanto meno fino al 31 dicembre 2012, l'attività di riscossione dei compensi di cui alla lettera C) della Premessa dovuti dai Locali per le attività di Intrattenimento ivi organizzate a far data dal 1° gennaio 2010, gli Esercenti Associati provvederanno a versare a SIAE i compensi da essi dovuti per Intrattenimenti organizzati a far data dal 1° luglio 2010 nel mese successivo a quello di effettuazione degli Intrattenimenti stessi, in concomitanza con le scadenze di pagamento fissate da SIAE e/o concordate con detto Ente. Contestualmente al primo versamento, gli Esercenti Associati provvedono altresì a versare a SIAE i compensi dovuti per gli Intrattenimenti dagli stessi organizzati a far tempo dal 1° gennaio 2010.

5.2 Successivamente alla cessazione dell'efficacia dei menzionati accordi stipulati tra SCF e SIAE, gli Esercenti Associati provvederanno a versare i compensi di cui alla presente Convenzione a SCF, direttamente o per il tramite dei suoi Agenti.

5.3 Il pagamento a SIAE dei compensi dovuti dagli Esercenti Associati ai sensi della presente Convenzione costituisce adesione degli stessi alla Convenzione.

ART. 6 - GARANZIE

6.1. Gli Esercenti Associati saranno tenuti ad utilizzare i Fonogrammi facenti parte del Repertorio di titolarità dei Mandanti di SCF nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto qui convenuto, e in modo da preservarne l'integrità ed il valore artistico-culturale ed industriale e da rispettare i diritti morali degli autori ed artisti interpreti, nonché l'immagine e la reputazione commerciale dei Mandanti di SCF medesimi.

6.2 Gli Esercenti Associati solleveranno pertanto SCF ed i suoi Mandanti da ogni eventuale pretesa di terzi aventi diritto e/o responsabilità verso terzi aventi diritto, derivanti da utilizzazioni diverse da quelle regolate con la Convenzione.

6.3 SCF garantisce che il Compenso Comunicazione Fonogrammi di cui all'art. 3 è comprensivo della quota dovuta agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi delle leggi attualmente vigenti, manlevando SCF ciascun Esercente Associato in regola con il pagamento dei compensi dovuti da ogni eventuale pretesa di terzi a tale titolo.

6.4 In considerazione di quanto stabilito alla lettera A della Premessa e all'art. 2.2., ed in particolare in considerazione del fatto che il Compenso Comunicazione Fonogrammi come sopra definito comprende anche i compensi che spetterebbero ex art. 73 L.d.A. a soggetti diversi da SCF o dai suoi Mandanti per

l'utilizzo a scopo di lucro nei Locali di Fonogrammi di loro titolarità, SCF s'impegna a manlevare gli Esercenti Associati in regola con il pagamento dei compensi dovuti da eventuali pretese avanzate da terzi in relazione ai diritti riconosciuti con il pagamento dei compensi dianzi stabiliti ed al periodo temporale per il quale i pagamenti stessi verranno effettuati.

ART. 7 - DURATA

7.1 La Convenzione avrà validità ed efficacia a partire dal 1° Gennaio 2010 al 31 dicembre 2012. In assenza di disdetta formulata entro il 30 settembre di ogni anno a far tempo dal 2012, si intende automaticamente rinnovata di anno in anno per l'anno successivo. Confesercenti e SCF concordano sin d'ora che, in mancanza di accordo entro il 31 dicembre dell'anno nel quale viene data disdetta della Convenzione, quest'ultima resterà in vigore per ulteriori dodici mesi al fine di consentire lo sviluppo e la finalizzazione di nuovi accordi. Decorso inutilmente detto ulteriore termine, SCF avrà facoltà di procedere liberamente nei confronti degli Esercenti Associati ai sensi della normativa vigente.

Ciascun Esercente Associato che abbia aderito alla presente Convenzione ha facoltà di recedere dalla stessa Convenzione con dichiarazione scritta inviata a SCF via raccomandata a.r. Il recesso ha effetto dopo 90 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte di SCF.

ART. 8 - PAGAMENTO COMPENSI PER INTRATTENIMENTI ORGANIZZATI IN DISCOTECHES IN ANNI PRECEDENTI AL 2010.

Gli Esercenti Associati che non hanno ancora provveduto a versare i compensi dovuti per gli Intrattenimenti organizzati in Discoteche e locali analoghi nel corso degli anni solari 2007, 2008 e/o 2009 possono regolarizzare le utilizzazioni in questione versando a SCF, direttamente o per il tramite dei suoi Agenti, entro il 31 agosto 2010, un importo pari al Compenso Unitario di cui alla lettera A della Tabella tariffaria moltiplicato per il numero di Intrattenimenti danzanti organizzati nel corso di ciascuno degli anni solari da regolarizzare. Con il suddetto pagamento l'Esercente Associato s'intenderà liberato da qualsivoglia obbligo verso SCF, che rinuncerà ad ogni azione eventualmente già intrapresa.

A tal fine, con specifico riferimento agli Intrattenimenti organizzati in Discoteche, gli Esercenti Associati provvederanno a compilare, sottoscrivere ed inviare a SCF – unitamente al pagamento di quanto complessivamente dovuto – le allegate Schede di Autoliquidazione (Allegato 2).

ART. 9 - CONTROVERSIE CON ESERCENTI ASSOCIATI

Nell'ipotesi in cui nell'applicazione o nell'interpretazione della Convenzione dovessero insorgere controversie tra gli Esercenti Associati o CONFESERCENTI da una parte e SCF o i suoi Mandanti dall'altra parte, SCF e CONFESERCENTI si impegnano a collaborare ai fini dell'amichevole composizione delle stesse.

ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI / MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto sottoscritto dalla parte nei cui confronti la modifica stessa viene invocata.

ART. 11 – VARIE

SCF e CONFESERCENTI si obbligano a pubblicare il testo integrale della presente Convenzione (ivi inclusi gli Allegati) rispettivamente sul sito web www.scfitalia.it e www.confesercenti.it

SCF e CONFESERCENTI si danno atto che ogni singola clausola della presente Convenzione è stata oggetto di specifica trattativa e pertanto gli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione tra SCF e CONFESERCENTI.



ART. 12 – EVENTUALI MODIFICHE ALL'ATTUALE NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTI CONNESSI DISCOGRAFICI

SCF e Confesercenti si danno reciprocamente atto che, nel caso di promulgazione, successiva alla stipulazione della presente Convenzione, di norme di legge o regolamentari che modifichino sostanzialmente l'attuale disciplina dei diritti oggetto della Convenzione, le parti si incontreranno per concordare secondo buona fede eventuali modifiche alla presente Convenzione alla luce della nuova normativa.

Si allegano alla presente Convenzione i seguenti documenti:


Allegato 1: Tabella tariffaria

Allegato 2: Fac-Simile di scheda di autoliquidazione anni 2007, 2008 e 2009

Roma, addì 29 Luglio 2010

SCF CONSORZIO FONOGRAFICI

Il Presidente
Saverio Lupica



CONFESERCENTI

Il Vice Direttore Generale
Mario Bussoni

